

Bruxelles, 2 aprile 2022  
(OR. fr)

7709/22

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0433(CNS)**

---

---

**FISC 86  
ECOFIN 284**

## NOTA

---

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Direttiva intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione <i>Orientamento generale</i>

---

## I. INTRODUZIONE

1. L'8 ottobre 2021 il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) è giunto a un accordo su una riforma delle regole internazionali in materia di imposizione degli utili delle imprese multinazionali. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno espresso sostegno alla dichiarazione relativa a una soluzione basata su due pilastri per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia. Nelle sue conclusioni del 27 novembre 2020, il Consiglio aveva già espresso il suo costante sostegno ai lavori del quadro inclusivo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Doc. ST 13350/20.

2. L'imposizione minima effettiva, che costituisce il "secondo pilastro", comporta due regole principali (le cosiddette regole "GloBE") – la regola di inclusione del reddito (*Income Inclusion Rule* – IIR) e la regola sui profitti a bassa imposizione (*Undertaxed Profit Rule* – UTPR) –, intese ad assicurare che gli utili realizzati dai gruppi multinazionali il cui fatturato è almeno pari a 750 milioni di EUR siano tassati a un'aliquota effettiva di almeno il 15 %. Secondo la dichiarazione di ottobre del quadro inclusivo, il secondo pilastro dovrebbe essere recepito negli ordinamenti nazionali dei diversi Stati nel 2022, per entrare in vigore nel 2023. La regola dell'UTPR dovrebbe entrare in vigore nel 2024.
3. Al fine di assicurare un'attuazione delle regole GloBE coerente e compatibile con il diritto dell'UE, il 22 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio sul livello minimo globale di imposizione per i gruppi multinazionali nell'UE, che riprende i modelli di regole che il quadro inclusivo ha adottato il 14 dicembre 2021<sup>2</sup>. La proposta di direttiva è intesa a recepire il secondo pilastro nell'UE.
4. In parallelo, proseguono i lavori sull'attuazione delle norme relative all'assegnazione dei diritti di imposizione tra giurisdizioni ("primo pilastro"), conformemente al piano attuativo dettagliato approvato dal quadro inclusivo, al fine di mettere a punto una convenzione multilaterale che sarà aperta alla firma dalla metà del 2022, per essere attuata a decorrere dal 2023. Nella riunione del 17 e 18 febbraio 2022 i ministri delle finanze del G20 hanno ribadito il loro impegno a rispettare tale calendario.
5. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 23 marzo 2022. Il Parlamento europeo formulerà il suo parere a breve.

---

<sup>2</sup> Doc. ST 15294/21.

## II. STATO DEI LAVORI

6. Il 18 gennaio 2022 il Consiglio ECOFIN ha tenuto un dibattito orientativo sulla proposta di direttiva<sup>3</sup>, al fine di fornire un orientamento politico all'esame tecnico del testo. Dal dibattito è emerso che tutti gli Stati membri convengono sulla priorità di questo fascicolo fiscale e sulla necessità di recepire il più fedelmente possibile e nei tempi più brevi, nel diritto dell'UE, le regole concordate dal quadro inclusivo dell'OCSE.
7. Dall'inizio di gennaio 2022, e tenendo conto degli orientamenti dei ministri, la presidenza francese ha tenuto nove riunioni del gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione diretta), tre delle quali ad alto livello, dedicate all'esame tecnico della proposta di direttiva. Tali riunioni hanno consentito, in particolare, di ravvicinare in misura significativa la formulazione del testo a quella dei modelli di regole dell'OCSE e di individuare le questioni chiave che devono ancora essere risolte a livello politico per giungere a un accordo sull'intero testo.
8. Nella sessione del Consiglio ECOFIN del 15 marzo 2022, la maggior parte degli Stati membri era in grado di sostenere il testo di compromesso proposto dalla presidenza francese. Due Stati membri hanno chiesto un adeguamento dei parametri della clausola di applicazione differita di cui all'articolo 47 *bis* della direttiva. Uno Stato membro ha dichiarato di non essere in grado di dare il proprio accordo in assenza di un legame giuridico con l'entrata in vigore del primo pilastro e uno Stato membro ha mantenuto una riserva d'esame parlamentare.
9. Tenuto conto di tali discussioni, il 28 marzo la presidenza ha diffuso un nuovo testo di compromesso (ST 7495/22) che adegua le modalità di applicazione differita estendendo a sei anni il periodo di applicazione della clausola e a dodici il numero massimo di entità controllanti stabilite in uno Stato membro per poter beneficiare di tale opzione.
10. Nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 30 marzo, gli Stati membri hanno confermato il loro sostegno al testo di compromesso della presidenza francese, ad eccezione di uno Stato membro che ha mantenuto la sua posizione sul legame tra il primo pilastro e il secondo pilastro e di un altro Stato membro (che intende scegliere l'opzione prevista all'articolo 47 *bis*) che ha chiesto ulteriori chiarimenti sul recepimento della direttiva.

---

<sup>3</sup> Doc. ST 5015/22.

### III. QUESTIONI PRINCIPALI

#### a) Legame tra secondo pilastro e primo pilastro

11. La dichiarazione OCSE/G20 dell'8 ottobre 2021 si fonda su due pilastri distinti che formano oggetto di modalità di attuazione diverse conformemente al piano attuativo dettagliato approvato anch'esso dal quadro inclusivo. All'inizio dei negoziati sulla proposta di direttiva, vari Stati membri hanno chiesto di legare l'entrata in vigore dei due pilastri subordinando quella del secondo pilastro a quella della convenzione multilaterale recante attuazione del primo pilastro.
12. La presidenza ricorda che la Commissione e il servizio giuridico del Consiglio hanno confermato le difficoltà di natura giuridica sollevate dalla richiesta, finora mantenuta da uno Stato membro, di legare l'entrata in vigore dei due pilastri subordinando quella del secondo pilastro a quella della convenzione multilaterale recante attuazione del primo pilastro. Inoltre tale richiesta non è accettabile per la maggior parte degli Stati membri.
13. Tuttavia, come ha fatto recentemente il G20, l'Unione deve continuare ad affermare la propria determinazione politica a che i lavori avviati sui due pilastri siano portati a buon fine secondo il calendario concordato l'8 ottobre 2021. È per questo motivo che, in occasione del Consiglio ECOFIN del 15 marzo 2022, la presidenza ha proposto che l'accordo sulla proposta di direttiva sia corredato di una dichiarazione del Consiglio con la quale si confermi la partecipazione di tutti gli Stati membri alle discussioni in atto nell'ambito del quadro inclusivo concernente il primo pilastro, nel rispetto del calendario di attuazione approvato nell'ottobre 2021 ed esortando gli altri Stati parte ad ottemperare a tale impegno. Solo uno Stato membro non ha ancora espresso il proprio sostegno a questa soluzione.
14. In tale contesto, la presidenza mantiene la sua proposta di corredare l'accordo sulla direttiva di una dichiarazione del Consiglio. Quest'ultima figura nell'allegato della presente nota.

b) L'articolo 47 bis e il recepimento della direttiva

15. Uno Stato membro che intende avvalersi della possibilità di non applicare l'IIR e l'UTPR (sulla base dell'articolo 47 bis) ha chiesto chiarimenti sulla portata degli obblighi che dovrebbero essere definiti nel diritto nazionale conformemente al testo della direttiva.
16. Per rispondere a tale preoccupazione, mantenendo nel contempo l'equilibrio generale del compromesso, la presidenza propone di integrare il testo con il seguente considerando:

"(14 ter) Gli Stati membri che scelgono di non applicare temporaneamente l'IIR e l'UTPR dovrebbero recepire la presente direttiva in modo da garantire il corretto funzionamento del sistema relativo al livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione. Ciò riguarda in particolare l'obbligo per le entità costitutive nazionali di tali Stati membri di informare le entità costitutive di altri Stati membri e di paesi terzi, affinché gli altri Stati membri e i paesi terzi possano applicare l'UTPR. Gli oneri amministrativi per le amministrazioni fiscali degli Stati membri che hanno operato tale scelta dovrebbero essere limitati per quanto possibile, preservando nel contempo l'effettiva applicazione della presente direttiva in tutta l'Unione. Pertanto, tali Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di avviare una discussione con la Commissione, richiedendone la consulenza e l'assistenza al fine di giungere a un'interpretazione comune delle modalità pratiche per il recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale."

17. La presidenza propone inoltre di precisare gli obblighi di dichiarazione da parte dei gruppi multinazionali la cui entità controllante capogruppo è stabilita in uno Stato membro che ha scelto di non applicare temporaneamente l'IIR e l'UTPR, aggiungendo all'articolo 47 bis, paragrafo 2, le disposizioni che figurano nell'allegato II.

#### IV. PROSSIME TAPPE

18. La presidenza ritiene che il testo di compromesso di cui al documento ST 7495/22, integrato, come indicato sopra, da un considerando 14 *ter* e da una disposizione all'articolo 47 *bis*, paragrafo 2, e la dichiarazione del Consiglio possano costituire la base per un accordo su tale fascicolo.
19. Si invita pertanto il Consiglio a:
  - esaminare le proposte della presidenza riguardo alle questioni principali illustrate nella parte III della presente nota;
  - giungere a un orientamento generale in merito alla proposta legislativa in oggetto, in vista dell'adozione della direttiva, fatto salvo il parere del Parlamento europeo e la messa a punto del testo da parte dei giuristi-linguisti;
  - approvare la dichiarazione da iscrivere nel processo verbale che figura nell'allegato della presente nota.

**Progetto di dichiarazione del Consiglio**

Il Consiglio:

RIBADISCE l'impegno dell'UE a favore della dichiarazione su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia e del relativo piano di attuazione, approvato nell'ottobre 2021, e INVITA tutti i membri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) a rispettare il loro impegno sui due pilastri;

RILEVA che dal 2017 l'Unione ha affrontato le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia e che il suo costante lavoro ha contribuito all'accordo globale sulla soluzione a due pilastri;

CONFERMA il suo costante sostegno ai lavori svolti nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 in materia di BEPS e si impegna pienamente a portare a termine con successo, entro il termine concordato, i lavori in corso sugli elementi del primo pilastro, compresa la convenzione multilaterale, che dovrebbe essere aperta alla firma a metà 2022 ed entrare in vigore nel corso del 2023;

SOTTOLINEA che il Consiglio riesaminerà, se del caso, la situazione relativa al primo pilastro, nel contesto dei lavori in corso nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE in materia di BEPS, al fine di trovare rapidamente una soluzione alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia.

SI COMPIACE del rapido accordo su tale fascicolo; SOTTOLINEA che il ricorso all'atto delegato per questo fascicolo specifico non dovrebbe essere interpretato come un precedente per altri strumenti legislativi adottati nel quadro della procedura legislativa speciale applicabile alle questioni fiscali.

**Disposizioni da aggiungere all'articolo 47 bis, paragrafo 2***Articolo 47 bis**Scelta di applicazione differita dell'IIR e dell'UTPR*

1. (...)

2. (...)

L'entità controllante capogruppo di cui al primo comma designa un'entità designata a presentare la dichiarazione in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata l'entità controllante capogruppo o, se il gruppo non ha un'entità costitutiva in un altro Stato membro dell'UE, in una giurisdizione di un paese terzo che ha, per l'esercizio fiscale di riferimento, un accordo di autorità competente qualificata in vigore con lo Stato membro in cui è ubicata l'entità controllante capogruppo.

In tal caso, l'entità designata a presentare la dichiarazione trasmette una dichiarazione sulle imposte integrative conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 5, e le entità costitutive situate nello Stato membro che ha operato la scelta a norma del paragrafo 1 forniscono all'entità designata a presentare la dichiarazione le informazioni necessarie per conformarsi all'articolo 42, paragrafo 5, e sono esentate dall'obbligo di presentazione di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

3. (...)

---